

COMUNE DI GRIMALDI

TITOLO 01

IL COMUNE - ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

01. IL COMUNE DI GRIMALDI, ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. DELLA SUA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

SEDE E SEGNI DISTINTIVI

01. IL COMUNE HA SEDE LEGALE NEL CENTRO ABITATO DI GRIMALDI ALLA VIA TRENTO.

02. HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA.

ART. 03

ALBO PRETORIO E BOLLETTINO UFFICIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD - ALBO PRETORIO - , PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. IL COMUNE PUBBLICHERA' UN BOLLETTINO UFFICIALE, NEL QUALE SARANNO RESI NOTI GLI ATTI DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DEL SINDACO INDICATI DAL REGOLAMENTO CHE NE STABILISCE ANCHE LA PERIODICITA' E LE MODALITA' DI DIFFUSIONE.

ART. 04

FINALITA' E COMPITI

01. NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, IL COMUNE PROMUOVE UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, SALVAGUARDANDONE L'INTEGRITA' CON UNA IDONEA POLITICA ECOLOGICA; FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE RISORSE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE, INSEDIATIVE-EDILIZIE, CHE SU DI ESSI SI SVOLGONO; PROMUOVE IL GODIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER TUTTI I CITTADINI; FAVORISCE IL PROGRESSO DELLA CULTURA.

02. PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL CAPOVERSO PRECEDENTE, ASSUME LA PROGRAMMAZIONE COME METODO DI INTERVENTO E DEFINISCE GLI OBIETTIVI DELLA PROPRIA AZIONE MEDIANTE PIANI, PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI, COORDINATI CON GLI STRUMENTI PROGRAMMATORI DELLA REGIONE E PROVINCIA.

03. FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA

DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, ASSICURA A TUTTI L'INFORMAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' E FAVORISCE L'ACCESSO DEI CITTADINI E ASSOCIAZIONI ALLE STRUTTURE DELL'ENTE, FAVORISCE OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE, PROVINCIA, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI.

04. OGNI QUALVOLTA RICORRANO LE CONDIZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE PREVISTE DALLA LEGGE, NELLA GESTIONE DEI SERVIZI IL COMUNE PRIVILEGIA LA COOPERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI NELLE FORME DELLA SOCIETA' DI CAPITALI O DELLA CONCESSIONE, INDIVIDUATI CON LE MODALITA' E NELLE FORME CONTEMPLATE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

05. L'AMMINISTRAZIONE INDIVIDUA, IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI GLI STANDARD AI QUALI COMMISURARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI, OGNI QUALVOLTA SIA PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE O DA ATTI DELLA PROVINCIA, E COMUNQUE OGNI QUALVOLTA CIO' SIA TECNICAMENTE POSSIBILE.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI

ART. 05

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 06

DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI SONO VALIDAMENTE COSTITUITI CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI E DELIBERANO A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI

UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 07

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO DELL'ENTE E NE ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

03. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

04. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

05. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

06. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, GLI ASSESSORI ESTERNI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 08

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 09

ELEZIONE - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 10

CONSIGLIERE ANZIANO

01. PER OGNI FINE PREVISTO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, L'ANZIANITA' DEI CONSIGLIERI E' DETERMINATA DAL NUMERO DEI VOTI OTTENUTI, INDIPENDENTEMENTE DALLA LISTA DI APPARTENENZA.

ART. 11

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. SI DECADE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE O PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, PER UN'INTERA SESSIONE.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE NEL CASO

SPECIFICO DEVE ESSERE CONVOCATA ALMENO 10 GIORNI PRIMA.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO GLI ENTI E-O ASSOCIAZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

05. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA LEGALE, IN SEDE PROCESSUALE, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI, NELLA LORO QUALITA', IN CONSEGUENZA DI FATTI E DI ATTI DIPENDENTI DALL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE, AMMINISTRATIVA O CONTABILE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, FATTA ECCEZIONE PER FATTI, ATTI E COMPORTAMENTI IN CONFLITTO DI INTERESSI OVVERO IN DANNO DELL'ENTE AMMINISTRATO.

ART. 12

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

01. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO RASSEGNALE AL SINDACO ED HANNO EFFETTO DAL MOMENTO DELLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

02. IL SINDACO LE INCLUDE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SUCCESSIVA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

ART. 13

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 14

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI DEBONO APPARTENERE AD UN GRUPPO CONSILIARE.

02. I CONSIGLIERI CHE NON ABBIANO DICHIARATO DI VOLER APPARTENERE AD UN GRUPPO, FORMANO IL GRUPPO MISTO.

03. UN GRUPPO PUO' ESSERE COMPOSTO ANCHE DA DUE CONSIGLIERI O DA UN SOLO CONSIGLIERE.

04. CIASCUN GRUPPO ELEGGE UN PRESIDENTE, IN UNA RIUNIONE DEL GRUPPO APPOSITAMENTE CONVOCATA, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IN DIFETTO DELL'ELEZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, E' CONSIDERATO PRESIDENTE IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DEL GRUPPO MEDESIMO.

06. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E' FORMATA DAI PRESIDENTI DI CIASCUN GRUPPO CONSILIARE ED E' PRESIDUTA DAL SINDACO O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL VICE SINDACO.

07. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLA COMPETENZA DEI CAPIGRUPPO E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

ART. 15

SESSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ARTICOLA NORMALMENTE LA PROPRIA ATTIVITA' IN SESSIONI, DELLA DURATA E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE IN CUI E' POSTO IN DISCUSSIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL CONTO CONSUNTIVO.
03. LE SESSIONI ORDINARIE INIZIANO CON L'ISCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI DI CUI AL COMMA 02 E TERMINANO CON L'APPROVAZIONE DEGLI STESSI.
04. LA SESSIONE O LE SESSIONI DEDICATE ALL'ESAME DEI PIANI, DEI PROGRAMMI GENERALI E DEI PROGRAMMI SETTORIALI SONO PROGRAMMATE ENTRO 03 MESI DALLA CONCLUSIONE DELLA SESSIONE FINANZIARIA.

ART. 16

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO.
02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE E' SPEDITO AI SINGOLI CONSIGLIERI NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.
03. NEI CASI DI SOMMA E MOTIVATA URGENZA, IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO ENTRO 24 ORE DALLA SEDUTA, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL PRESENTE ART. E DAL REGOLAMENTO.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE NELLA SEDE MUNICIPALE SALVA DIVERSA DETERMINAZIONE DEL SINDACO.
05. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL 01 COMMA, IN CASO DI DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO, IL QUALE DISPONE ALTRESI' LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA, ASSUMENDONE LA PRESIDENZA.

ART. 17

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO E' PREDISPOSTO DAL SINDACO.
02. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RISERVA APPOSITE SEDUTE O FRAZIONI DI SEDUTE, ALLA DISCUSSIONE SULLE PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE, A QUELLE DELLE MINORANZE, ALLE INTERROGAZIONI E ALLE MOZIONI.
03. IL REGOLAMENTO ALTRESI' DISPONE IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E DEL DEPOSITO DELLE PROPOSTE.

ART. 18

PUBBLICITA' E VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO POSSONO PARTECIPARE GLI ASSESSORI ESTERNI SENZA PERO' DIRITTO AL VOTO.

03. QUALORA LA SEDUTA NON POSSA AVERE LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE, NE E' STESO VERBALE, NEL QUALE DEVONO RISULTARE I NOMI DEGLI INTERVENUTI, I NOMI DEI CONSIGLIERI (E DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI) ASSENTI GIUSTIFICATI, I NOMI DEI CONSIGLIERI (E DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI) ASSENTI INGIUSTIFICATI.

ART. 19

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, LE ATTRIBUZIONI, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE.

ART. 20

NOMINE DI GOVERNO IN ENTI, ORGANI E COMMISSIONI

01. LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE, SINGOLE O SU BASE DI LISTA, PER LA ELEZIONE O LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, ORGANI E COMMISSIONI, O IN AZIENDE OD ISTITUZIONI E' ACCOMPAGNATA DA UN CURRICULUM DEI CANDIDATI.

02. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STABILISCE QUALI ELEZIONI, O DESIGNAZIONI, DI COMPETENZA DI ORGANI ANCHE DIVERSI DAL CONSIGLIO, INDIVIDUATE ANCHE PER CATEGORIA, SONO SUBORDINATE AL POSSESSO DI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' DA PARTE DEI CANDIDATI, E LA NATURA DI TALI REQUISITI; STABILISCE I CASI, LE MODALITA' E LA QUOTA DI ELIGENDI O NOMINANDI CHE DEVE ESSERE RISERVATA ALLA PROPOSTA DI ORDINI PROFESSIONALI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ENTI, INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO STESSO; DISCIPLINA LE MODALITA' DEI DIBATTITI CONSILIARI RELATIVI AD ELEZIONI O NOMINE.

03. IN OCCASIONE DELLA SESSIONE DI ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, PRESENTANO UNA RELAZIONE SULL' ATTIVITA' SVOLTA.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DEL DIBATTITO RELATIVO ED I CASI IN CUI ESSO PUO' CONCLUDERSI CON UN VOTO.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 21

ATTIVITA' DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI

DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 22

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DALL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. I COMPONENTI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE ELETTI ANCHE TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERI, E CHE NON SIANO STATI CANDIDATI NELLE ELEZIONI COMUNALI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI ALLA NOMINA.

03. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 23

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

01. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' VOTATO PER APPELLO NOMINALE.

02. I GRUPPI CONSILIARI ED I CONSIGLIERI CHE SOTTOSCRIVONO E-O ESPRIMONO VOTO FAVOREVOLE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ED ALLE CANDIDATURE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COLA' INDICATA, COSTITUISCONO MAGGIORANZA AD OGNI FINE LEGGE, SINO A CHE NON DICHIARINO ESPRESSAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE DI NON FARE PIU' PARTE DELLA MAGGIORANZA.

03. I GRUPPI CONSILIARI ED I CONSIGLIERI COMUNALI CHE NON HANNO SOTTOSCRITTO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E LE CANDIDATURE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COLA' INDICATA SONO CONSIDERATI DI MINORANZA AD OGNI FINE DI LEGGE.

ART. 24

MOZIONE DI SFIDUCIA

01. LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' DISCIPLINATA DALL' ARTT. 37 L. N. 142/90 .

02. NELL'ORDINE DEL GIORNO CONTENENTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NON POSSONO ESSERE INSERITI ALTRI OGGETTI.

03. QUALORA SIA PRESENTATA UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, E QUESTA SIA STATA RESPINTA, I CONSIGLIERI CHE HANNO SOTTOSCRITTO LA MOZIONE NON POSSONO PRESENTARNE UNA NUOVA SE NON PRIMA DI 03 MESI DALLA PRECEDENTE.

ART. 25

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTRA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

ART. 26

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.

02. AD OGNI FINE PREVISTO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DETERMINATA SULLA BASE DELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE NEL DOCUMENTO DI PROGRAMMA.

03. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE, PRESCINDENDO DA QUALSIASI FORMALITA' DI CONVOCAZIONE, SU AVVISO DEL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO.

04. E' PRESIDUTA DAL SINDACO O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL VICE SINDACO.

05. QUALORA NON SIANO PRESENTI IL SINDACO E IL VICE SINDACO, LA GIUNTA E' PRESIDUTA DALL'ASSESSORE ANZIANO.

06. LE SEDUTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE NON SONO PUBBLICHE, LA GIUNTA PUO' PERO' AMMETTERE CON DECISIONE UNANIME ALLE PROPRIE SEDUTE PERSONE NON APPARTENENTI AL COLLEGIO.

07. LE SEDUTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE SONO VALIDE CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI. TALE MAGGIORANZA NON E' RICHIESTA QUANDO NON SI TRATTI DI ASSUMERE PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

08. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE CHE REDIGE IL VERBALE; IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO, LE FUNZIONI RELATIVE SONO SVOLTE DA UN FUNZIONARIO DELL'ENTE DI QUALIFICA APICALE.

09. IL SEGRETARIO, O CHI LI SOSTITUISCE, POSSONO FARSI ASSISTERE DA ALTRI IMPIEGATI DEL COMUNE.

10. IL SEGRETARIO HA IL COMPITO DI RENDERE PARERI TECNICI-GIURIDICI SU QUESITI POSTI DALLA GIUNTA, NONCHE' DI STENDERE IL PROCESSO VERBALE DELLA GIUNTA.

ART. 27

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA CONTIENE IL TESTO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE, CON IL NUMERO DEI VOTI FAVOREVOLI, DEI VOTI CONTRARI E DEI VOTI DI ASTENSIONE, NONCHE' L'INDICAZIONE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI CHE NON DANNO LUOGO A FORMALE DELIBERAZIONE E L'ORIENTAMENTO ESPRESSO DALLA GIUNTA SU TALI ARGOMENTI.

02. IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E' SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA LE PROPRIE DELIBERAZIONI SU PROPOSTA DEL SINDACO O DI CIASCUN ASSESSORE, ACCOMPAGNATA DAI PARERI, DAI VISTI E DALLE ATTESTAZIONI RICHIESTI DALLE LEGGI.

04. LE VOTAZIONI DELLE PROPOSTE SONO SEMPRE PALESI.

05. LA DELIBERAZIONE E' APPROVATA SE OTTIENE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

06. COLORO CHE, PRENDENDO PARTE ALLE VOTAZIONI, DICHIARANO DI ASTENERSI, NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, MENTRE SI COMPUTANO IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE.

07. COLORO CHE SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE ALLA VOTAZIONE NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI NE' IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 28

ATTIVITA' E COMPETENZE

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, ATTRIBUZIONI QUALI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 29

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE IL SINDACO

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

F) HA FACOLTA' DI DELEGA;

G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI

DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;

- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- M) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- O) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- P) SOTTOSCRIVE I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- S) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA IL SINDACO

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE GLI UFFICI, I SERVIZI, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.
- G) PRESIEDE LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE ENTRO 20 GIORNI;
- B) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI

ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO
PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
C) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE (O
INFORMALE) LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE.

ART. 32

DELEGHE DEL SINDACO AGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO PUO' CONFERIRE SPECIFICHE DELEGHE AGLI ASSESSORI NELLE
MATERIE CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ALLA SUA
COMPETENZA; IL SINDACO PUO' DELEGARE AGLI ASSESSORI, PURCHE'
CONSIGLIERI COMUNALI, RESIDENTI NELLA FRAZIONE O, IN ASSENZA, A
CONSIGLIERI COMUNALI RESIDENTI NELLA FRAZIONE, LIMITATAMENTE AL
TERRITORIO DELLA FRAZIONE, FUNZIONI CHE EGLI SVOLGE QUALE CAPO
DELLA AMMINISTRAZIONE, COMPRESA LA FIRMA DEGLI ATTI, SPECIFICATAMENTE
INDICATI NELL' ATTO DI DELEGA.

02. QUALORA NESSUN ASSESSORE SIA RESIDENTE NELLA FRAZIONE, IL SINDACO
PUO' DELEGARE LE FUNZIONI DI CUI AL COMMA 02 AD UN
CONSIGLIERE RESIDENTE E, IN ASSENZA DI QUESTO, AD UN ASSESSORE NON
RESIDENTE.

03. LE DELEGHE CITATE CONSERVANO EFFICACIA SINO ALLA REVOCA O,
QUALORA NON VI SIA STATA REVOCA, SINO ALL' ATTRIBUZIONE DI UNA
NUOVA DELEGA NELLA MEDESIMA MATERIA AD ALTRA PERSONA.

ART. 33

VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA
GENERALE PER L' ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI
ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO,
ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO IL
POSTO OCCUPATO NELLE LISTE DI PRESENTAZIONE DA CANDIDATI ALLE CARICHE
DI ASSESSORI AL MOMENTO DELLA ELEZIONE DEL SINDACO.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01 SEGRETARIO COMUNALE

ART. 34

PRINCIPI

01. L' ATTIVITA' GESTIONALE DELL' ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA
DISTINZIONE FRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO
E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO
COMUNALE CHE L' ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI
INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA
GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE
FUNZIONALMENTE, E CON L' OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE
STATUTO. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE
CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L' ORGANO
BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 35

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AGLI ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO DI STRETTA DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE AL SEGRETARIO, FATTI SALVI GLI EFFETTI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE ED ORGANICA DEL COMUNE, E FINO ALL'ADOZIONE DI QUESTO, COMPETONO I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE.

E) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE NELL'OSSERVANZA DEI PRINCIPI DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO, NEL CASO IN CUI PER IL SERVIZIO O SETTORE INTERESSATO NON SIA PREVISTA QUALIFICA DIRIGENZIALE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE DI RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLA INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

ART. 36

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI DI COMPETENZA.

ART. 37

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, NELL'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LA SANZIONE DI RICHIAMO SCRITTO E NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 38

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 39

VICE-SEGRETARIO

01. IL VICE-SEGRETARIO SVOLGE FUNZIONI VICARIE E DI AUSILIO AL SEGRETARIO COMUNALE, AFFIANCANDOLO NELLO SVOLGIMENTO DELLA GENERALE E PARTICOLARE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AFFIDATAGLI NONCHE' SOSTITUENDOLO NEI CASI DI VACANZA O ASSENZA.

02. FINO ALL'ISTITUZIONE DEL POSTO, E PER I CASI DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO, LE MANSIONI DI VICE-

SEGRETARIO SARANNO SVOLTE DA UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA, INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE.

03. LO STATUS GIURIDICO ED ECONOMICO DEL VICE SEGRETARIO SONO DISCIPLINATI DALLO APPOSITO REGOLAMENTO ORGANICO DELL'ENTE NONCHE' DAL REGOLAMENTO SULLA ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.

CAPO 02 - UFFICI

ART. 40

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
- B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL' APPARATO;
- C) INDIVIDUAZIONE E RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
- D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI, DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

03. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICA DIRIGENZIALE O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, PUO' ECCEZIONALMENTE AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DELLA GIUNTA COMUNALE, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

04. GLI INCARICHI DI DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI POSSONO ESSERE CONFERITI A TEMPO DETERMINATO E POSSONO ESSERE RINNOVATI CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI DAL RESPONSABILE NEL PERIODO CONCLUSOSI IN RELAZIONE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E L' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI NONCHE' AL LIVELLO DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA RAGGIUNTO DAI SERVIZI DELL' ENTE E DA LUI DIRETTI.

02. L'INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL' INCARICO PUO' ESSERE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, QUANDO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI DAL RESPONSABILE RISULTI INADEGUATO; IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE COMPORTA L' ATTRIBUZIONE DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO, CHE CESSA CON LA CONCLUSIONE E L' INTERRUZIONE DELL' INCARICO.

05. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PER L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

ART. 41

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI.
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 04 - SERVIZI

CAPO 01 - GESTIONE DEI SERVIZI

ART. 42

SERVIZI PUBBLICI E LOCALI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME :

- A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA.
 - B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
 - C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
 - D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
 - E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.
04. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.
05. AI FINI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B), IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE.

ART. 43

ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

01. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDA DI AVVALERSI, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, DELLE FORME RELATIVE ALL'AZIENDA SPECIALE O ALL'ISTITUZIONE, APPROVERA' LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CON DELIBERA DI CONSIGLIO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI E PROVVEDERA' NELLO STESSO MODO E NELLA MEDESIMA SEDUTA A NOMINARE GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA TRA I PROPRI CONSIGLIERI O TRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PRESENTINO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E/O PROVATE CAPACITA' AMMINISTRATIVE.
02. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA POTRA' AVVENIRE NELLO STESSO MODO PER CAUSE APPREZZABILI E GIUSTIFICATE.
03. LE DISPOSIZIONI STABILITE AL COMMA 01 SI OSSERVANO ANCHE PER L'ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.
04. GLI ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.
05. CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ART. VERRANNO DISCIPLINATI I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE, COMPRESSE LE PROCEDURE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

CAPO 02 - LE FORME ASSOCIATIVE

ART. 44

CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA E CON LA COMUNITA' MONTANA.
02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE, ASSUMENDO LA FORMA SCRITTA, DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE.
03. PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE, VIENE QUINDI SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.
04. LA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE PUO' ESSERE AFFIDATA AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA.

ART. 45

CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, IL COMUNE PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI O INSIEME CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRECEDENTE ARTT. 34 , IN QUANTO COMPATIBILI.
02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA

DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

ART. 46

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTI DALLA LEGGE.

02. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA L'AMMINISTRAZIONE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCERTANDO I PROPRI OBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

TITOLO 05 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01 - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 47

COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

01. AL FINE DI GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA, IMPARZIALITA', TEMPESTIVITA' ED EFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NELL'INTERESSE COMUNE E DEI DESTINATARI E' CONSENTITO AD OGNI CITTADINO DI PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE NONCHE' ALLA CONCLUSIONE DI UN PROCEDIMENTO CHE POSSA RECARGLI PREGIUDIZIO O NUOCERE AI PROPRI INTERESSI.

02. ALLO SCOPO L'AMMINISTRAZIONE, ATTRAVERSO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO, POTRA' ATTIVARE DIRETTAMENTE O SU ISTANZA DELL'INTERESSATO UNA PREVENTIVA E MOTIVATA INFORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO INSTAURATO O CHE SI INTENDE INSTAURARE, PERMETTENDO ALL'INTERESSATO DI PRESENTARE LE PROPRIE DEDUZIONI IN MERITO E METTENDO A DISPOSIZIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

03. ONDE EVITARE CONTROVERSIE E SENZA LEDERE INTERESSI DI TERZI OD IN CONTRASTO CON IL PUBBLICO INTERESSE, IL PROCEDIMENTO POTRA' CONCLUDERSI CON APPOSITI ACCORDI TRA L'AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSATI NELLA FORMA SCRITTA A PENA DI NULLITA', ONDE DETERMINARE DISCREZIONALMENTE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

04. A TALE SCOPO SARA' ISTITUITA UNA APPOSITA COMMISSIONE CHE DOVRA' PROVVEDERE ALLA REGOLAZIONE NON CONTENZIOSA DEGLI INTERESSI DEI SINGOLI CITTADINI IN CONTRAPPOSIZIONE A QUELLI DELLA COLLETTIVITA' DEGLI AMMINISTRATI.

05. I MODI E LE FORME DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.

ART. 48

FORME ASSOCIATIVE ED ORGANI DI PARTECIPAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE L'ATTIVITA' DELLA PRO-LOCO E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI, DEI COMITATI O DEGLI ENTI

ESPONENZIALI OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO, ANCHE SU BASE DI FRAZIONE O DI QUARTIERE, A TUTELA DI INTERESSI DIFFUSI O PORTATORI DI ALTI VALORI CULTURALI, ECONOMICI E SOCIALI.

02. A TAL FINE VIENE INCENTIVATA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI, NONCHE' DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI LOCALI, ALLA VITA

AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ATTRAVERSO GLI APPORTI CONSULTIVI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONE, OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICI ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI.

ART. 49

PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI O PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE INTESE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO ED IN DUPLICE COPIA ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE CHE PROVVEDERA' AD INOLTRARLE AL SINDACO.

03. IL SINDACO AFFIDERA' LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE AGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA CHE, POTENDOSI AVVALERE DEGLI UFFICI E DI CONTRIBUTI ESTERNI, DOVRANNO PRONTAMENTE ESAMINARE ED ESPRIMERE UN PARERE SULLA QUESTIONE.

04. IL SINDACO, ATTRAVERSO LA SEGRETERIA, DOPO AVER COMUNICATO AI CITTADINI INTERESSATI L'ITER DELLA PRATICA, LI INFORMERA' MOTIVATAMENTE PER ISCRITTO DELL'ESITO DEL PARERE DELL'ORGANO COMPETENTE E DEI SUCCESSIVI EVENTUALI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

05. NEL CASO DI ISTRUTTORIA NEGATIVA, IL SINDACO NE DARA' MOTIVATA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI, MENTRE NEL CASO DI RISCONTRO POSITIVO, VERRANNO ANCHE INDICATI I FUTURI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

ART. 50

SONDAGGI - QUESTIONARI

01. IL CONSIGLIO E-O LA GIUNTA COMUNALE IN MATERIA DI INTERESSI E COMPETENZE ESCLUSIVAMENTE LOCALI POSSONO DELIBERARE DI CONSULTARE I CITTADINI.

02. LE CONSULTAZIONI POTRANNO AVVENIRE ATTRAVERSO SONDAGGI O QUESTIONARI DA DISTRIBUIRE ATTRAVERSO EDICOLE, ASSOCIAZIONI, CIRCOLI CULTURALI ECC.

03. PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI L'AMMINISTRAZIONE SI AVVARRA', OVE NON FOSSE POSSIBILE

UTILIZZARE LE STRUTTURE COMUNALI, DI SOCIETA' SPECIALIZZATE.
04. TALI CONSULTAZIONI NON POTRANNO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 51

REFERENDUM CONSULTIVI

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L'INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE CONCERNENTI: TRIBUTI LOCALI, ATTI DI BILANCIO, NORME STATALI O REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ENTE E, PER 05 ANNI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.

03. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM CONSULTIVO PUO' ESSERE PROPOSTA E DELIBERATA DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, OVVERO DELIBERATA DALLO STESSO SU RICHIESTA DI 1/3 DEL CORPO ELETTORALE.

04. L'AMMISSIBILITA' E LE MODALITA' OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO DISCIPLINARE CHE, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, VERRA' SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI.

05. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON VI AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO.

06. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI O SOSPESI CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, QUANDO L'OGGETTO DEL LORO QUESITO NON ABBAIA PIU' RAGION D'ESSERE O SUSSISTONO DEGLI IMPEDIMENTI TEMPORANEI.

07. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 52

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI FATTE SALVE LE PREVISIONI DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO PER QUEGLI ATTI LA CUI DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI, DELLE IMPRESE O IL RISULTATO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. PER ATTI SI INTENDONO ANCHE QUELLI PREPARATORI CONNESSI CONSEGUENTI AI PROVVEDIMENTI STESSI E IL DIRITTO SI ESTENDE ANCHE ALLE EVENTUALI INFORMAZIONI SULL'ITER PROCEDURALE DEI SINGOLI ATTI

03. PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DOVRA' ESSERE POSSIBILE PER I CITTADINI INTERESSATI, SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, AVERE INFORMAZIONI PRECISE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDA, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

ART. 53

DIFENSORE CIVICO

01. PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DELLA SUA EFFICACIA POTRA' ESSERE ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO, IL QUALE SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI, E L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO IN CASO DI NON CONSIDERARE LE SEGNALAZIONI DI CUI SOPRA, DI FORNIRE SPECIFICHE MOTIVAZIONI CIRCA L'ADOZIONE DEGLI ATTI.

02. IL DIFENSORE CIVICO VIENE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA ED A SCRUTINIO SEGRETO.

03. DURA IN CARICA PER LO STESSO PERIODO DI TEMPO DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E, PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DI FRONTE AL SINDACO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI.

04. PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO: CHIUNQUE DIMOSTRI DI POSSEDERE, ATTRAVERSO L'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA, PARTICOLARI COMPETENZE GIURIDICHE ED AMMINISTRATIVE; RISULTI ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE; SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, NON ABBAIA RAPPORTI DI PARENTELA FINO AL 02 GRADO O DI AFFINITA' FINO AL 01 GRADO CON I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

05. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON LA CARICA DI MEMBRO DEL PARLAMENTO, DI CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, NONCHE' DI MEMBRO DELLA COMUNITA' MONTANA O DELLA U. S. S. L. ; CON LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE O DIRIGENTE DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E COMUNQUE RICEVANO DA ESSA, A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI; E' ALTRESI' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' DI QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE CHE ABBIA RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

06. IL DIFENSORE CIVICO HA LIBERO ACCESSO A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ED ALLE PRATICHE INERENTI L'ADEMPIMENTO DEL PROPRIO MANDATO.

07. L'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO E' ONORARIO E GRATUITO, LE ATTRIBUZIONI SARANNO DETERMINATE DAL REGOLAMENTO ISTITUTIVO.

ART. 54

PUBBLICHE ASSEMBLEE DEI CITTADINI

01. POSSONO ESSERE INDETTE PUBBLICHE ASSEMBLEE DEI CITTADINI SU RICHIESTA DI ALMENO 100 CITTADINI.

02. LE ASSEMBLEE SONO CONVOCATE DAL SINDACO ENTRO 30 GIORNI DAL DEPOSITO DELLA RICHIESTA CONTENENTE ANCHE L'OGGETTO DEL DIBATTITO, CON LA PRESENZA DEL SINDACO E DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE

DELLA GIUNTA COMUNALE.

03. IL LUOGO, LA DATA E L'ORA DELL'ASSEMBLEA E L'OGGETTO DEL DIBATTITO DEVONO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DELLA CITTADINANZA MEDIANTE AVVISI MURALI ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA.

TITOLO 06 - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 55

FINANZA LOCALE

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA ALTRESI' AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI E AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

ART. 56

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO VA DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO.

03. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

04. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 57

CONTROLLO INTERNO

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SONO DETTATE NORME SPECIFICHE PER IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

03. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

04. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI

CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 58

REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA, UN REVISORE DEI CONTI.

02. IL REVISORE DEI CONTI, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

03. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI DURATA IN CARICA, DI REVOCA E DI DECADENZA.

04. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

05. IL REVISORE DEI CONTI, SE RICHIESTO, PUO' PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 59

BENI COMUNALI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI INDIVIDUATI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 60

INVENTARIO

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO, COMPILATO SECONDO LE NORME IN MATERIA.

02. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA E' RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.

ART. 61

CONTRATTI

01. I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANTI ORDINAZIONI, LOCAZIONI,

ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI DI OPERE, DEVONO ESSERE STIPULATI A NORMA DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO.

ART. 62

MUTUI

01. IL COMUNE, PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICO INTERESSE, PUO' ASSUMERE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E CON ALTRI ISTITUTI ALL'UOPO AUTORIZZATI DALLA LEGGE.

TITOLO 07 FUNZIONE NORMATIVA

ART. 63

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
02. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.
03. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.
04. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO, FATTA SALVA L'ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE DELEGHE.
05. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 64

REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.
02. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTINO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

ART. 65

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. POSSONO ESSERE APPORTATE VARIAZIONI O MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 04 , COMMA 03 DELLA LEGGE 142/90 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE O DALL'ULTIMA MODIFICA O INTEGRAZIONE.